

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) n. . . . DEL CONSIGLIO

del . . .

relativo all'intervento dei Fondi strutturali nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca

(90/C 248/09)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43, 127, 130 D, 130 E e 153,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la Comunità economica europea ha adottato un complesso di norme riguardanti le missioni dei Fondi a finalità strutturali, la loro efficacia, nonché il coordinamento tra i loro interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari esistenti;

considerando che, a decorrere dall'unificazione tedesca, il diritto comunitario si applica di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che la situazione particolare esistente in questo territorio richiede alcune modifiche degli atti comunitari riguardanti i Fondi strutturali;

considerando in particolare che, in mancanza di statistiche sufficientemente attendibili, non è possibile classificare, secondo le norme previste nel regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio ⁽⁴⁾, questo territorio tra le regioni e le zone interessate dagli obiettivi a carattere regionale e rurale;

considerando che, di conseguenza, durante un periodo transitorio l'azione della Comunità deve essere esercitata con flessibilità;

considerando che, a norma dell'articolo 8 C del trattato, la Commissione deve tener conto dell'ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato, nel corso del periodo di instaurazione del mercato interno, da talune economie che presentano differenze di sviluppo;

considerando che le deroghe eventualmente previste a questo scopo devono avere carattere temporaneo ed arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato comune;

considerando che gli adeguamenti necessari alla normativa comunitaria, relativa all'obiettivo 5 a, formano oggetto del regolamento (CEE) n. . . ./90 ⁽⁵⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2052/88, il Consiglio deve, su proposta della Commissione, riesaminare il suddetto regolamento entro e non oltre il 31 dicembre 1993,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2052/88, il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 ⁽⁶⁾, il regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale ⁽⁷⁾, il regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo ⁽⁸⁾ e il regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento ⁽⁹⁾, si applicano nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, alle condizioni previste dal presente regolamento.

Articolo 2

1. Entro e non oltre il 31 gennaio 1991, la Germania presenta alla Commissione un piano inerente all'insieme degli interventi strutturali previsti a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, e riferito al periodo che si conclude il 31 dicembre 1993.

⁽¹⁾ GU n. C . . .⁽²⁾ GU n. C . . .⁽³⁾ GU n. C . . .⁽⁴⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L . . .⁽⁶⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 15.⁽⁸⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 21.⁽⁹⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25.

Il piano contiene:

- un'analisi della situazione socioeconomica, elaborata in funzione dei dati disponibili;
- la descrizione degli assi principali scelti per gli interventi comunitari;
- i dati relativi alle azioni condotte nell'ambito dell'obiettivo n. 5 a;
- indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari previsti per la realizzazione del piano.

2. Il piano può prevedere altresì azioni funzionali al conseguimento degli obiettivi perseguiti dalle iniziative comunitarie di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

3. Un quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali che coprono il periodo che si conclude il 31 dicembre 1993 viene definito entro un termine di tre mesi a decorrere dalla presentazione del piano.

4. Il quadro comunitario di sostegno viene elaborato secondo le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2052/88, dell'articolo 8, paragrafo 3 e dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

5. A titolo di deroga, data la mancanza di dati statistici sufficienti relativi al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, il quadro comunitario di sostegno definisce le regioni e le zone interessate da azioni strutturali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5 b.

Articolo 3

1. Le spese comunitarie ritenute necessarie per realizzare l'azione prevista dal presente regolamento a carico

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

dell'FESR, dell'FSE e del FEAOG, sezione orientamento, ammontano a 3 miliardi di ecu (prezzi 1991) per il periodo 1991-1993.

A tale somma si aggiunge, a titolo del FEAOG, sezione orientamento, un importo di 25 milioni di ecu (prezzi 1991) stimato necessario per il ritiro delle terre agricole dalla produzione.

2. Gli stanziamenti d'impegno corrispondenti all'importo di cui al paragrafo 1 si aggiungono agli importi indicati nell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

Essi non vengono presi in considerazione per l'applicazione dei paragrafi da 3 a 6 del suddetto articolo.

Articolo 4

L'articolo 1, paragrafi 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 4255/88 si applica al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

Non si applica l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 4255/88.

Articolo 5

Il controllo dell'osservanza dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 viene effettuato in funzione degli adeguamenti apportati alle disposizioni comunitarie per tener conto della situazione particolare esistente nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente